

Direzione del personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità gestione del trattamento giuridico ed economico delle cococo
Responsabile: Dott.ssa Samanta Landucci

Prot n 7265 del 14/2/2017

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti dei Sistemi
Ai Direttori dei Centri
Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti
Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi

Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici di Staff

OGGETTO: novità normative in materia di collaborazioni coordinate e continuative - anno 2017

Gentili Professori, Cari Colleghi,
facendo seguito alla circolare n. 62975 del 22 dicembre 2016, ritengo utile riepilogare i contenuti normativi attualmente in essere con riferimento alle procedure per l'attivazione delle collaborazioni coordinate e continuative.

1) Normativa di riferimento: art.7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/01

Ricordo, anzitutto, che la fonte primaria in materia di collaborazioni coordinate e continuative nelle amministrazioni pubbliche è l'art.7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono i requisiti essenziali di carattere sostanziale e procedurale per il ricorso a tali contratti di lavoro autonomo¹. Evidenzio che dette disposizioni potranno essere oggetto di specifico intervento

¹ Si riporta l'art.7, co. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/01

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei

normativo ad opera dei decreti attuativi della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta “Riforma Madia”), al momento in fase di elaborazione.

Vi ricordo che il rapporto di collaborazione deve essere sempre riferito a progetti o a obiettivi specifici, funzionalmente collegati ad un determinato risultato finale.

Non è consentita l’attivazione di co.co.co. per l’espletamento di funzioni ordinarie (compiti esecutivi o desumibili dal C.C.N.L. del Comparto Università), cui deve essere adibito il personale dipendente. A titolo esemplificativo non è possibile l’attivazione di co.co.co. per attività di mero inserimento di dati, o di supporto tecnico-amministrativo ai corsi di studio presenti in Ateneo, compresi dottorati di ricerca e master. Tuttavia, è possibile attivare co.co.co. di supporto alla didattica, purché aventi i connotati del lavoro autonomo e direttamente connesse all’attività didattica dei corsi di studio, nonché ad un progetto o obiettivo di miglioramento didattico. Analogamente non sono possibili co.co.co. di supporto alla ricerca per attività che possono essere espletate dal personale dipendente. Sono, invece, consentite tali co.co.co., purché l’attività sia espressamente riferita ad un progetto di ricerca ed abbia i connotati del lavoro autonomo.

Vi ricordo che le co.co.co. sono rapporti di lavoro autonomo con la conseguenza che i poteri del committente sono solo di coordinamento e non direttivi, organizzativi e disciplinari. A tal proposito non sono consentiti al committente la fissazione di orari prestabiliti, l’autorizzazione di pause ed assenze, la predisposizione di modelli relativi alle presenze.

Evidenzio, inoltre, che le Università, quali PP.AA., in base alla previsione dell’art.2, co. 1 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, non possono stipulare contratti di collaborazione, che presentino congiuntamente i requisiti di esclusiva personalità della prestazione, continuità e etero-organizzazione; quest’ultima si concretizza in un tipo di organizzazione precisa e completa della prestazione da parte del datore di lavoro (non solo con riferimento a tempi e luoghi di lavoro). Ne consegue che la contestuale presenza dei tre requisiti anzidetti comporta l’illegittimità della collaborazione.

Ricordo, altresì, che il mancato rispetto delle regole sostanziali e procedurali in materia comporta in capo al responsabile della struttura e ad eventuali soggetti coinvolti (es. responsabile progetto) conseguenze di tipo risarcitorio ed erariale.

2) Eliminazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

L’art.1, co. 303, lett. a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) prevede che a decorrere dal 2017 gli atti e i contratti di cui all’art.7, co. 6 del d.lgs. n. 165/01, stipulati dagli atenei statali, non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, di cui all’art.3, co. 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Tale innovazione, giustificata dalla finalità di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca negli atenei e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse, comporta che tutti gli incarichi di lavoro autonomo conferiti dell’Ateneo, quale che sia la forma giuridica utilizzata

mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2014, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2014, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

(collaborazione coordinata e continuativa, prestazione occasionale, prestazione professionale) sono sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Tengo a precisare che l'eliminazione di tale controllo responsabilizza ancora di più i Dirigenti e i Responsabili delle strutture, obbligandoli ad una più attenta e puntuale osservanza delle regole sostanziali e procedurali in materia.

3) Incarichi di insegnamento a soggetti esterni

Evidenzio, infine, che le collaborazioni coordinate e continuative per incarichi di insegnamento, continuano ad essere regolate dall'art 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

Sarà mia cura aggiornarvi sulle prossime novità normative in materia e vi ricordo che restano a disposizione per qualsiasi chiarimento i colleghi della Direzione del personale Luca Busico (tel. 050/2212225, e.mail l.busico@adm.unipi.it) e Samanta Landucci (tel. 050/2212540, e.mail s.landucci@adm.unipi.it).

Cordiali saluti.

**Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso**